

# LA NUOVA NORMATIVA IN SINTESI

**L'art.30 bis recita: "(Misure di semplificazione in materia di autocertificazione).**

Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "che vi consentono" sono soppresse;
- b) all'articolo 71, comma 4, le parole: "che vi consentono" e le parole: ",previa definizione di appositi accordi," sono soppresse».

Alla luce delle modifiche apportate, gli articoli della L 445/2000 sono pertanto da rileggersi nel modo seguente :

## **Art.2**

Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati.

## **Art. 71 comma 4**

Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

***Ne consegue che dal 15 Settembre 2020 i privati SONO TENUTI ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva.***

***Infatti***, mentre prima dell'entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com'era previsto dall'art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.

***Inoltre***, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all'art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l'obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.

***Viene meno quindi*** la necessità per il cittadino di richiedere certificati anagrafici, fermo restando che gli stessi possono comunque essere richiesti e prodotti (solo ai privati) ma prevedono il pagamento di marca da bollo da 16 euro

***Oltre ad agevolare i cittadini, questa novità fornisce ai privati più garanzie, perché li mette nella condizione di effettuare gli accertamenti che ritengono necessari. A tal fine, i moduli per l'autocertificazione sono stati aggiornati con la dicitura in calce: "Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti".***

***Pur rimanendo ai privati la facoltà di richiedere i certificati, l'autorizzazione da parte dei cittadini a svolgere eventuali verifiche dei dati presso i soggetti competenti dovrebbe incentivare l'uso e la diffusione dell'autocertificazione, nell'interesse di tutti a velocizzare i tempi di effettuazione delle pratiche, come nel caso delle banche e delle assicurazioni.***